

# CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI PRESSO I GRANDI UTILIZZATORI

## 1. Oggetto ed ambito applicativo

1.1 Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Servizio”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i Grandi Utilizzatori (come definiti nella Convenzione Operativa) e descrivono le condizioni operative di dettaglio, nonché rappresentano la specifica delle condizioni tecniche che integrano le disposizioni della Convenzione Operativa in essere tra ciascun Grande Utilizzatore ed il Centro di Coordinamento che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all’interpretazione delle presenti Condizioni di Servizio, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto della Convenzione Operativa.

1.2 L’ambito di applicazione delle presenti prescrizioni è esclusivamente quello dei RAEE provenienti da nuclei domestici come definito nel decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 e derivanti da AEE domestiche. E’ allegato al presente documento (allegato 1) un elenco di AEE definite domestiche sulla base dell’allegato 4 decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014. Tale allegato potrà essere modificato per le eventualità di gestione di AEE che sono esplicitamente definite domestiche dal legislatore, dal Comitato di Vigilanza e Controllo o da associazioni di produttori note al CdC RAEE e che abbiano comunicato ufficialmente tale decisione al Centro di Coordinamento RAEE. In questo caso la definizione di AEE domestica è applicata da parte di tutti i Sistemi Collettivi nelle dichiarazioni di immesso sul mercato.

## 2. Requisiti dei Punti di Prelievo presso i Grandi Utilizzatori

2.1 Ai fini del prelievo da parte dei Sistemi Collettivi, i Punti di Prelievo devono essere iscritti al portale del Centro di Coordinamento e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007 e s.m.i..

- R1 Freddo, Clima
- R2 Altri grandi bianchi
- R3 TV e Monitor
- R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED, giocattoli, Pannelli Fotovoltaici e altro
- R5 Sorgenti Luminose

Il Grande utilizzatore può gestire anche un solo Raggruppamento, mantenendo però tale suddivisione.

Il ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi avverrà unicamente al piano strada.

### 3. Unità di Carico

3.1 Le “Unità di Carico” sono i contenitori forniti in comodato dai Sistemi Collettivi, tramite gli operatori di logistica dai medesimi incaricati (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste nella Convenzione Operativa ed utilizzati dai Grandi Utilizzatori per il deposito dei RAEE.

3.2 I Grandi Utilizzatori in relazione alla gestione del servizio e alla movimentazione delle Unità di Carico si impegnano espressamente, oltre a quanto già previsto nella Convenzione Operativa:

(a) a effettuare prima dell’attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all’interno dei loro siti, ivi compresi i rischi di natura interferenziale derivanti dalla compresenza di più operatori in sito;

(b) a uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti;

(c) ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti gli operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;

(d) a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l’incolumità dei propri e altrui operatori.

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a far sì che i propri operatori logistici forniscano al Grande Utilizzatore tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.

3.3 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:

Raggruppamento      Unità di Carico

R1      Scarrabile /pallet / pezzi a terra

R2      Scarrabile /pallet / pezzi a terra

R3      Ceste / pallet filmati

R4      Scarrabili / ceste / pallet filmati

R5      Contenitori lampade chiusi (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi faranno pervenire per mezzo degli operatori logistici da essi incaricati al Grande Utilizzatore le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, salvo che le informazioni siano già riportate sull’Unità di Carico stessa; tale documentazione sarà fatta pervenire contestualmente alla consegna e al posizionamento delle Unità di Carico.

I Sistemi Collettivi ed il Grande Utilizzatore concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi quali siano le Unità di Carico che garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE. Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione. Nel caso in cui successivamente, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente il Grande Utilizzatore, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l’ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso il Grande Utilizzatore.

I Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente al Grande Utilizzatore, l’Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di un

Punto di Prelievo, o di effettuare il prelievo su Unità di Carico (pallet) fornite dal Grande Utilizzatore. In quest'ultimo caso il pallet sarà considerato a perdere.

3.4 È ammesso lo stoccaggio di rifiuti a terra solo per i raggruppamenti 1 e 2. In caso sia scelta questa opportunità il carico del mezzo di trasporto fornito dal Sistema Collettivo avverrà a cura e spese del Grande Utilizzatore.

3.5 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri

I Grandi Utilizzatori – ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa - garantiscono il raggiungimento dei pesi di buona pratica qui sotto individuati.

Resta peraltro inteso che i Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica, per Unità di Carico, indicati nel seguito. Nel caso in cui si verificasse ripetutamente il mancato raggiungimento dei pesi minimi stabiliti il Centro di Coordinamento RAEE valuterà la prosecuzione del servizio.

Raggruppamento	Unità di Carico	Peso min. kg.
R1	Scarrabile	1.200 kg
R1	Pallet / pezzi a terra	400 kg
R2	Scarrabile	2.000 kg
R2	Pallet / pezzi a terra	400 kg
R3	Ceste / pallet filmati	300 kg
R4	Scarrabili	1.200 kg
R4	Ceste / pallet filmati	300 kg
R5	Contenitore lampade (piccolo)	50 kg
R5	Contenitore lampade (grande)	100 kg

Il peso sarà sempre verificato a destino.

#### 4. Livelli di servizio:

4.1 Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e il Grande Utilizzatore, volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.

4.2 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Servizio in quanto non effettui in toto o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Grande Utilizzatore al Sistema Collettivo con copia al Centro di Coordinamento RAEE, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.3 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Grande Utilizzatore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Servizio in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Sistema Collettivo al Grande Utilizzatore con copia al Centro di Coordinamento RAEE, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.4 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato sulle seguenti definizioni:

a) TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto dei livelli di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Intervento diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il prelievo da parte dei Sistemi Collettivi;

b) Richiesta di Intervento: indica la richiesta di prelievo del Grande Utilizzatore al sistema gestito dal Centro di Coordinamento della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Punto di Prelievo; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) unità di carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle unità di carico per cui si richiede il prelievo.

Si è convenuto che la Richiesta di Intervento divenga evadibile come segue:

- le Richieste di Intervento che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;

- le Richieste di Intervento che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.

c) “Giorno Lavorativo”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Punto di Prelievo).

d) “Orario di Apertura” indica l’orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di prelievo per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Punto di Prelievo e prelevare i RAEE; è necessaria una disponibilità minima di otto ore giornaliere.

Per tutte le Unità di Carico vale la seguente condizione:

Tempo Massimo di Intervento dall’inserimento di una Richiesta di Ritiro sul portale del CdC RAEE:

10 GIORNI LAVORATIVI.

## 5. GESTIONE DELLE ANOMALIE

5.1 Le seguenti anomalie generate dai Punti di Prelievo dei RAEE e segnalate esclusivamente con l’utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE nell’area riservata danno origine ad una sanzione:

a) Punto di Prelievo dei RAEE chiuso (o unità di carico non accessibile o assenza di RAEE) all’interno della fascia oraria prestabilita: nel caso in cui il Punto di Prelievo dei RAEE non sia effettivamente accessibile nel giorno o nella fascia oraria indicata, il tempo massimo di attesa per il carico è di 45 minuti trascorsi i quali al Punto di Prelievo dei RAEE sarà rilevata un’anomalia; la sanzione applicata consiste nell’addebito di € 100,00 da parte del Sistema Collettivo assegnatario al Grande Utilizzatore;

b) presenza di RIFIUTI estranei al Raggruppamento: nel caso in cui nell’unità di carico relativa ad uno specifico Raggruppamento siano presenti rifiuti diversi dai RAEE ovvero RAEE appartenenti ad un diverso Raggruppamento, sarà rilevata un’anomalia e il ritiro non avrà luogo; la sanzione applicata consiste nell’addebito di € 100,00 da parte del Sistema Collettivo assegnatario al Grande Utilizzatore. Nel caso in cui si dovessero riscontrare RIFIUTI estranei al Raggruppamento presso l’impianto di destino il Sistema Collettivo produrrà una documentazione fotografica e sarà rilevata un’anomalia; la sanzione applicata consiste nell’addebito di € 500,00 da parte del Sistema Collettivo assegnatario al Grande Utilizzatore.

c) presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti: nel caso in cui nell’unità di carico ritirata dai Sistemi Collettivi sia presente una percentuale significativa di RAEE danneggiati o con componenti mancanti, sarà rilevata un’anomalia (percentuale di riferimento maggiore di 30% verificata a destino) presso l’impianto di destino e il Sistema Collettivo produrrà una

documentazione fotografica; la sanzione applicata consiste nell'addebito di € 100,00 da parte del Sistema Collettivo assegnatario al Grande Utilizzatore.

I Sistemi Collettivi, oltre alle anomalie sopra riportate, segnaleranno al CdC RAEE ogni altra anomalia riscontrata nell'espletamento delle attività di ritiro e non sottoposta a sanzione.

5.2 Le seguenti anomalie generate dai Sistemi Collettivi e segnalate esclusivamente con l'utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE nell'area riservata danno origine ad una penale pari a 150,00 € per ciascuna missione:

- a) nel caso in cui l'intervento non avvenga entro i TMI indicati al punto 4.4 (con l'espressa esclusione della gestione a "giro periodico") il Grande Utilizzatore segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
- b) nel caso in cui un Sistema Collettivo non sostituisca la/e unità di carico contestualmente al ritiro o consegna unità di carico non idonee, il Grande Utilizzatore segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
- c) nel caso in cui un Sistema Collettivo non attivi il servizio entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte del CdC RAEE, il Grande Utilizzatore segnalerà una anomalia direttamente al CdC RAEE.

Nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione del ritiro pregiudichi il rispetto dei termini massimi previsti per l'allontanamento dal deposito temporaneo, così come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. al netto dei tempi massimi di intervento (questi devono essere compresi nel periodo massimo di stoccaggio), il Grande Utilizzatore dopo aver informato il CdC RAEE del mancato servizio gestirà in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento nella quale sia documentato il superamento della scadenza. Il CdC RAEE mette a disposizione l'elenco degli impianti dei quali il Grande Utilizzatore potrà avvalersi.

## 6. Documentazione

6.1. Il Formulario di Identificazione Rifiuti verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni del Grande Utilizzatore, in qualità di produttore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

6.2. È necessaria la consegna al Grande Utilizzatore del Punto di Prelievo della seguente documentazione, per esigenze normative ed amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

6.3. Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascun prelievo, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione e la sigla del raggruppamento trasportato.

6.4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue, i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dai Grandi Utilizzatori dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE oggetto di prelievo ed analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ed operare ai sensi della Normativa Ambientale e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e gli organi di rappresentanza dei recuperatori.

## 7. Obblighi delle Parti

7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione agli operatori che svolgono il servizio

Gli operatori che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- o essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
- o osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- o formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- o possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico ed alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- o predisporre e consegnare al Grande Utilizzatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008 in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- o possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare la Normativa Ambientale incluse le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- o rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Grande Utilizzatore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Punto di Prelievo si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- o rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Punto di Prelievo si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- o possedere adeguata copertura assicurativa (RCT ed RCO);
- o osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

## 7.2 Impegni dei Grandi Utilizzatori in relazione al Punto di Prelievo:

Il Grande Utilizzatore che riceve il servizio presso il Punto di Prelievo dovrà:

- o osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- o formare il personale impiegato nel Punto di Prelievo sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- o predisporre e consegnare all'impresa incaricata dal Sistema Collettivo dell'esecuzione del servizio, prima dell'inizio del servizio, il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ed allegarlo, mediante upload sul sito [www.cdcrabee.it](http://www.cdcrabee.it), quando disponibile, alla documentazione contrattuale costituita dalla Convenzione Operativa e dalle presenti Condizioni di Servizio, redatto anche sulla base di quanto disposto in calce sub II), e coordinare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- o nominare e comunicare un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all'esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- o osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.

## ALLEGATO 1

## ELENCO DELLE AEE DOMESTICHE RICOMPRESSE NEL SERVIZIO AI GRANDI UTILIZZATORI

Categorie Allegato IV	Ammesso perché	Eccezioni non ammesse
<b>Apparecchiature per lo scambio di temperatura</b>		
frigoriferi	Domestico	AEE professionali
congelatori	Domestico	AEE professionali
condizionatori, deumidificatori, pompe di calore	Domestico	AEE professionali
radiatori a olio	Domestico	AEE professionali
altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua	Domestico	AEE professionali
<b>Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup></b>		
schermi	Domestico	
televisori	Domestico	
cornici digitali LCD	Domestico	
monitor	Domestico	
laptop, notebook	Domestico	
<b>Lampade</b>		
tubi fluorescenti	Domestico	
lampade fluorescenti compatte	Domestico	
lampade fluorescenti	Domestico	
lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione	Domestico	
LED	Domestico	
<b>Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)</b>		
lavatrici	Domestico	AEE professionali
asciugatrici	Domestico	AEE professionali
lavastoviglie	Domestico	AEE professionali
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche	Domestico	AEE professionali
apparecchi di illuminazione	Domestico	
apparecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali	Domestico	AEE professionali
macchine per cucire, macchine per maglieria	Domestico	AEE professionali
pannelli fotovoltaici	Domestico	Se da impianto >= 10Kw
stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni	Domestico	AEE professionali
<b>Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)</b>		
aspirapolvere	Domestico	
scope meccaniche	Domestico	
macchine per cucire	Domestico	AEE professionali
apparecchi di illuminazione	Domestico	
forni a microonde	Domestico	AEE professionali
ventilatori elettrici	Domestico	
ferri da stiro	Domestico	
tostapane	Domestico	
coltelli elettrici	Domestico	
bollitori elettrici	Domestico	
sveglie e orologi	Domestico	
rasoi elettrici	Domestico	
bilance	Domestico	
apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo	Domestico	
calcolatrici	Domestico	
apparecchi radio	Domestico	
videocamere, videoregistratori	Domestico	
apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini	Domestico	AEE professionali
giocattoli elettrici ed elettronici	Domestico	
apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subaquee, corsa, canottaggio, ecc.	Domestico	
rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo	Domestico	
piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati	Domestico	
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitorie, frullatori, macina caffè elettrici, apparecchi per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti, rasoi, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo oltre app. per la pulizia, <u>nonché altre piccole apparecchiature</u>	Domestico	
<b>Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)</b>		
telefoni cellulari	Domestico	
navigatori satellitari (GPS)	Domestico	
calcolatrici	Domestico	
router	Domestico	
PC	Domestico	
stampanti	Domestico	
telefoni	Domestico	
agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione <u>nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni</u>	Domestico	AEE professionali